



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 9 dell'ordine del giorno della seduta del 10/03/2022

N. 10 DEL REG.	Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICHE
DATA 10/03/2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Seconda, sotto la Presidenza del Sig. Avv. MARINARO Giacomo con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X		18)	CORRADO Giuseppe	X	
2)	PALUMBO Filiberto		X	19)	BIANCOLILLO Claudio	X	
3)	LAURORA Tommaso	X		20)	AMORUSO LEO		X
4)	BRANA' Vito		X	21)	CIRILLO Luigi	X	
5)	Avv. MARINARO Giacomo	X		22)	di GREGORIO Michele	X	
6)	CORMIO Patrizia	X		23)	ANGIOLILLO ANTONIO	X	
7)	CORNACCHIA Irene	X		24)	MASTROTOTARO Giuseppe	X	
8)	AVANTARIO Carlo		X	25)	MOROLLO LUCA	X	
9)	CUNA Federica	X		26)	di LEO Giovanni		X
10)	DI TULLO Denise	X		27)	DE TOMA Pasquale	X	
11)	MANNATRIZIO ANSELMO		X	28)	CENTRONE Michele		X
12)	RUGGIERO Carlo	X		29)	FERRI ANDREA	X	
13)	PARENTE LIA	X		30)	COZZOLI Emanuele		X
14)	LOCONTE Antonio	X		31)	LAURORA Erika	X	
15)	BEFANO Antonio	X		32)	CORRARO Felice		X
16)	di MEO Donata	X		33)	SCIALANDRONE Mariangela	X	
17)	LOPS Michele	X					

Totale presenti n. 24 Totale assenti n. 9

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 7 del 20.01.2022, iscritta al punto 8 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Modifiche.**

Relaziona l'Assessore Luca Lignola.

Non essendoci interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 22 voti favorevoli e 2 contrari resi dai 24 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: favorevole.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: assente.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: favorevole.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Lops Michele: favorevole.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Amoruso Leo: assente.
- Cirillo Luigi: favorevole.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.
- Morollo Luca: favorevole.

- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: contrario.
- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: contrario.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corrado Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 30 marzo 2019.

Considerato:

- che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività l'articolo 1 comma 11 del D.L.138/2011, così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che con la predetta deliberazione consiliare sono state approvate per l'anno 2019 e seguenti, le fasce di aliquote di cui alla presente tabella:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)	0,80

- che, con il medesimo atto consiliare è stato inoltre stabilito che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, hanno conseguito un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00);
- che la nuova legge di bilancio 2022 cambia anche l'addizionale comunale all'Irpef ed impone agli enti di intervenire entro il 31 marzo 2022 per adeguarne la struttura a quella del tributo nazionale, poiché lo stesso provvedimento ridisegna l'Irpef, basandolo su un numero inferiore di scaglioni;
- che la norma di riferimento è l'art.1, comma 7, della legge n.234 del 30.12.2021, ai sensi del quale "Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- che, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 234/2021, la nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha previsto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito ed individua rispettivamente le seguenti aliquote d'imposta per ciascuno scaglione: - 23% per i redditi fino a 15.000 euro; - 25% per quelli fra 15.000 e 28.000 euro; - 35% per i redditi fra 28.000 e 50.000 euro; - 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

Visto in particolare l'art.1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Ritenuto:

- di dover confermare le aliquote e gli scaglioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale nr.50 del 30.03.2019, previo adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di scaglioni di reddito (ex lege 234/2021 art.1, commi 2 e 7), così come di seguito riportato, proporre le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Scaglione oltre 50.001 euro - Aliquota (%)	0,80

- nonché di confermare la c.d. soglia di esenzione pari ad € 8.000;
- per l'effetto, di modificare l'articolo 2 intitolato "*Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF*".

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, Dott. Vincenzo Colucci, così come prescritti dall'art.49 del suddetto T.U.E.L. n.267/2000.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Con gli esiti della votazione proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

DELIBERA

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'art.2 del vigente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e per l'effetto approvare la versione aggiornata del medesimo Regolamento, come posta in allegato al presente atto;
- 3) di disporre**, con effetto dal 1° gennaio 2022, che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sia stabilita per scaglioni di reddito come di seguito evidenziato:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Scaglione oltre 50.001 euro - Aliquota (%)	0,80

- 4) di dare atto** che la predetta modifica regolamentare è disposta per adeguamento normativo, ed in particolare per adeguamento ai commi 2 e 7 dell'art.1 della legge di Bilancio 2022 n.314/2021;
- 5) che è confermato** anche per il 2022 che l'addizionale comunale all'IRPEF non sia dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguano un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00);
- 6) di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, in L.22 dicembre 2011 n.214.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota per scaglioni di reddito*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e dall'art. 1 commi 2 e 7 della legge 30 dicembre 2021 nr. 234, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono variate, a decorrere dall'anno 2022, così come di seguito:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Scaglione oltre 50.001 euro - Aliquota (%)	0,80

Art. 3 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Trani al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle norme vigenti.

Art. 4 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00);

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 5 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti facendo proprie le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 7**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2022

Il Responsabile di Settore
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 10 DEL 10/03/2022

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. MARINARO Giacomo

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 10/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Marinaro in data 22/04/2022
Francesco Angelo Lazzaro in data 22/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 22/04/2022 al 07/05/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 22/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DEBORA DELCURATOLO in data 22/04/2022